

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

269° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	Pag. 3
6 ^a - Finanze e tesoro	» 46
11 ^a - Lavoro	» 66

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 69
--------------	---------

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 71
--	---------

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1996

144^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Rossi e per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati

(384) MANCUSO ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

(490) LAFORGIA ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura

(552) DI BELLA: Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso al termine della seduta pomeridiana di ieri, degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi all'articolo 1.

La relatrice SILIQUINI illustra l'emendamento 1.0.6-bis (nuovo testo).

In senso adesivo si esprimono i senatori RUSSO e FAVUZZI, il quale tuttavia propone un momentaneo accantonamento del testo, in modo da poter approfonditamente riflettere sulla nuova formulazione. Per una rimeditazione del testo si esprime il senatore IMPOSIMATO.

Sulla proposta di accantonamento conviene la Commissione.

Il senatore SENESE illustra gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.8.

In senso favorevole si esprimono il senatore RUSSO e la relatrice SILIQUINI.

Il sottosegretario MARRA esprime avviso favorevole nei confronti dell'emendamento 1.0.8, ma forti perplessità verso l'emendamento 1.0.7

che snaturerebbe la figura del contratto di mutuo, introducendo una figura atipica, e che potrebbe determinare una sorta di arricchimento senza causa in favore del soggetto passivo.

Il sottosegretario ROSSI soggiunge che l'emendamento nulla chiarisce in ordine agli interessi usurari, che fossero stati eventualmente già pagati.

Il senatore SENESE difende la formulazione dell'emendamento 1.0.7 e chiarisce che, sulla base di esso, gli interessi eventualmente pagati andrebbero chiaramente restituiti a chi li avesse versati.

In senso adesivo intervengono i senatori TRIPODI e PALUMBO.

Il senatore BECCELLI, pur apprezzando lo spirito dell'emendamento 1.0.7, suggerisce ai proponenti di ritirarlo.

La senatrice SCOPELLITI preannuncia l'astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.7. è approvato, come pure l'emendamento 1.0.8.

La senatrice SCOPELLITI propone di sospendere temporaneamente i lavori della Commissione in modo da permettere ai commissari di seguire i contemporanei lavori dell'Assemblea, vertenti oltretutto su provvedimenti di competenza di questa Commissione.

Il presidente GUARRA fa presente che, in forza dell'articolo 29, comma 8 del Regolamento, la richiesta deve essere accolta da almeno un terzo dei presenti.

Posta quindi ai voti, la richiesta è approvata.

Il seguito dell'esame è così rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GUARRA avverte che la Commissione, già convocata per le ore 15,30, si riunirà alle ore 14,30 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 987**Art. 1.**

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Norma transitoria)

La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis verrà pubblicata entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi 180 giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis è punito a norma dell'articolo 644, comma 1, del codice penale come modificato dalla presente legge chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, comma 1, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione».

1.0.6-bis (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

1.0.7

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO, IM-
POSIMATO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: "quattro anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".

1.0.8

RUSSO, SENESE

145ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GUARRA

indi del Vice Presidente

SENESE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Rossi e per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati

(384) MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

(490) LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura

(552) DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale

(Seguito e conclusione della discussione congiunta; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 987 ed assorbimento dei disegni di legge nn. 384, 490 e 552)

Riprende l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice SILIQUINI illustra l'emendamento 1.0.6 bis (nuovo testo), avente ad oggetto la norma transitoria.

In senso adesivo si esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore BUCCIERO e la senatrice SCOPELLITI, mentre il senatore TRIPOLI preannuncia la sua astensione.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Sono quindi posti direttamente ai voti, giacchè non erano stati presentati emendamenti , gli articoli 2 e 3. Dopo separate votazioni essi sono approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Poichè nessuno fa proprio l'emendamento 4.1, esso è dichiarato decaduto.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 4.2.

La relatrice SILIQUINI si dichiara ad esso favorevole, come pure il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, è approvato, come pure l'intero articolo 4 come modificato.

È quindi posto ai voti, giacchè non erano stati presentati emendamenti, l'articolo 5: è approvato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento aggiuntivo 5.0.1.

Il senatore SENESE ipotizza una riformulazione del medesimo che è accettata dal presentatore e alla quale aderiscono i senatori FAVUZZI e BUCCIERO.

Nei confronti, quindi, dell'emendamento 5.0.1 come modificato il rappresentante del Governo si dichiara favorevole, mentre il senatore PALUMBO preannuncia la sua astensione e la relatrice SILIQUINI esprime il suo avviso contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 (nuovo testo) è così approvato.

L'emendamento 5.0.2 è fatto proprio dal senatore FAVUZZI, che rinuncia però ad illustrarlo.

Il senatore LISI manifesta perplessità nei confronti della prima parte ed il suo favore, invece, alla seconda parte del medesimo. In senso analogo si esprime la relatrice SILIQUINI.

Il senatore FAVUZZI dichiara quindi di ritirare la prima parte dell'emendamento, mentre la seconda parte, posta ai voti, è approvata.

Il sottosegretario MARRA illustra gli emendamenti 5.0.3 e 5.0.4.

In senso favorevole ad entrambi si esprimono i senatori TRIPODI, SCOPELLITI, BECCHELLI, RUSSO, RAMPONI, LUBRANO DI RICCO e PALUMBO.

Posti separatamente ai voti, essi sono approvati.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice SCOPELLITI, a nome anche del senatore Garatti, ritira l'emendamento 6.1; il rappresentante del Governo ritira poi l'emendamento 6.2, mentre il senatore RUSSO comunica che gli emendamenti 6.5, 6.6 e 6.0.102 sono da intendersi sostituiti dall'emendamento 6.0.102 (nuovo testo), che provvede ad illustrare.

Forti perplessità mostra il senatore LISI, che contesta in particolare la configurazione che in quel testo si offre della provvisionale.

Il senatore TRIPODI sottolinea l'importanza dell'emendamento in esame, che risponde in modo appropriato alle sollecitazioni che pervengono dalla società. Ne auspica pertanto l'approvazione, giacchè opportunamente vengono disciplinate le modalità per la erogazione di mutui di durata non superiore a cinque anni, in favore di soggetti che esercitano attività economica. Tuttavia, non può esimersi dal manifestare grande delusione per l'esiguità di disponibilità finanziarie (solo dieci miliardi per l'anno 1996).

La senatrice BRICCARELLO ipotizza un subemendamento 6.0.102/1 (nuovo testo), che consisterebbe nell'inserimento, all'interno dell'emendamento 6.0.102 (nuovo testo), dell'emendamento 6.0.100 (nuovo testo).

Il senatore RAMPONI propone di esaminare anticipatamente l'emendamento aggiuntivo 6.0.22, volto ad istituire il Fondo per la prevenzione dell'usura.

In senso adesivo alla proposta di esprime il senatore RUSSO, mentre in senso favorevole nel merito dell'emendamento si dichiara sin d'ora il senatore GARATTI.

Il senatore BELLONI interviene in senso problematico in ordine all'istituzione di un Fondo per le vittime di un reato pur abietto: in altre parole, egli teme che si crei una situazione di disparità con le vittime di altri reati, a parimenti elevato allarme sociale; in altre parole non bisogna omettere di rammentare che l'odioso reato di usura nasce pur sempre su base contrattuale. Rammenta poi che sarebbe troppo ampio lo spazio di manovra lasciato al commissario straordinario e auspica che sia rimessa al magistrato penale - e non ad un'autorità amministrativa - la scelta di erogazione della provvisionale, di cui al comma 3 dell'articolo 6, come configurato dall'emendamento 6.0.102 (nuovo testo). Contesta poi l'estrema vaghezza della dizione adottata nel comma 6 che prevede addirittura, in assoluta discrezionalità, l'erogazione della provvisionale, pur in assenza del parere del Comitato di cui alla legge n. 419 del 1991, da parte dell'apposito Commissario straordinario.

La senatrice SCOPELLITI manifesta la massima attenzione verso la tragica piaga dell'usura che attanaglia numerosi cittadini; ciò premesso, tuttavia, ritiene doveroso esprimere la più viva preoccupazione contro la figura del Fondo, che com'è strutturato si espone altresì al forte rischio di incostituzionalità.

Il senatore BUCCIERO dichiara di aver maturato molte perplessità verso l'emendamento in esame, specie nei confronti della prima proposi-

zione del comma 3, che subordina l'erogazione del mutuo all'esercizio dell'azione penale.

Il senatore **FABRIS** Giovanni reputa infondata la speranza che sostiene l'intero impianto dell'emendamento 6.0.102 (nuovo testo) e ne contesta anche la formulazione. Preannuncia quindi il suo voto contrario.

Il senatore **RUSSO**, pur manifestando grande attenzione per le principali opposizioni all'emendamento, reputa però prevalente l'elemento qualificante dell'emendamento che offre un sostegno concreto dello Stato per uscire dalla drammatica situazione in cui si dibattono molti cittadini. Difende poi la scelta di subordinare l'erogazione del mutuo all'esercizio dell'azione penale, facendo presente che sono previste numerose garanzie all'interno dell'intero articolo.

Si dichiara disponibile, con riferimento alla contestata parola «provvisoria», a far ricorso a diversa espressione

Il senatore **BECHELLI** propone una breve sospensione dei lavori per dar modo di coagulare un accordo ampio sull'articolo 6.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 17,30 è ripresa alle ore 18,40.

La relatrice **SILQUINI** dà conto dell'avvenuta redazione di una nuova formulazione dell'emendamento 6.0.102 (nuovo testo).

Il senatore **BELLONI** propone il subemendamento 6.0.102/1 (nuovissimo testo), nei confronti del quale la relatrice si rimette alla volontà della Commissione.

Il senatore **LISI** propone il subemendamento 6.0.102/2 (nuovissimo testo), nei confronti del quale la relatrice esprime contrarietà.

Il sottosegretario **ROSSI** dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione per entrambi.

Posti ai voti i due subemendamenti sono respinti.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 6.0.102 (nuovissimo testo).

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono, a nome dei rispettivi gruppi, i senatori **BELLONI**, **BECHELLI**, **TRIPODI**, **RUSSO**, **FABRIS** Giovanni, **GUALTIERI** e **MARINI**.

La senatrice **SCOPELLITI** annuncia infine la sua astensione.

Dopo che la relatrice **SILQUINI** ha espresso il suo avviso favorevole e dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alla volontà della Commissione, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il presidente SENESE comunica che sono preclusi gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.6-bis, 6.7, 6.0.3 e 6.0.4, mentre risultano decaduti gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Il senatore TRIPODI ritira la seconda parte dell'emendamento 6.0.5, ma insiste perchè venga approvata la residua prima parte.

Dopo che la RELATRICE ed il rappresentante del Governo hanno espresso avviso contrario all'approvazione dell'emendamento, il proponente dispone il ritiro del medesimo.

La relatrice SILIQUINI procede all'illustrazione dell'emendamento 6.0.5.-bis.

In senso favorevole ad esso si esprimono i senatori BUCCIERO e TRIPODI, mentre in senso contrario si esprimono i senatori D'ALÌ - che ne contesta sia la forma che il contenuto -, FABRIS e BELLONI.

La relatrice SILIQUINI lo ritira, ma è fatto proprio dai senatori TRIPODI e FAVUZZI.

Il senatore RUSSO preannuncia la sua astensione, ma ne auspica il ritiro definitivo.

Il rappresentante del Governo esprime avviso contrario all'approvazione e l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore RUSSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.6.

La relatrice SILIQUINI ed il rappresentante del Governo dichiarano di rimettersi alla Commissione.

Per dichiarazioni di voto contrario intervengono i senatori BELLONI, BUCCIERO e D'ALÌ, che ne auspica il ritiro.

Posto così ai l'emendamento 6.0.6 è quindi approvato.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 6.0.7.

Per dichiarazioni di voto contrario interviene il senatore BELLONI.

La relatrice SILIQUINI si rimette alla volontà della maggioranza della Commissione. il sottosegretario MARRA si mostra invece preoccupato per la introduzione di norme estranee alla materia dell'usura.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 6.0.7 è respinto.

I senatori BUCCIERO e BECCELLI auspicano che i residui emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 6 siano ritirati dai proponenti, in modo da non rendere oltremodo difficoltosa l'approvazione in terza lettura da parte della Camera dei deputati.

La senatrice SCOPELLITI, attesa la tarda ora, chiede una breve sospensione dei lavori in modo che essi possano riprendere in modo meno convulso tra un'ora circa.

La richiesta non è accolta.

La relatrice SILIQUINI aderisce all'invito dei colleghi dianzi intervenuti per un ritiro degli emendamenti aggiuntivi 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.17, 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21, 6.0.22, 6.0.25, 6.0.26, 6.0.100 e 6.0.101.

Il presidente SENESE propone il momentaneo accantonamento di siffatti emendamenti.

Conviene la Commissione.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 6.0.1000.

Sull'emendamento 6.0.1000 il rappresentante del Governo dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione, mentre la relatrice esprime avviso favorevole.

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono, a nome dei rispettivi Gruppi i senatori D'ALÌ , RAMPONI , RUSSO, BELLONI e TRIPODI.

Posto ai voti esso è approvato.

Grande soddisfazione per l'avvenuto accoglimento dell'emendamento esprime la senatrice BRICCARELLO.

Il senatore RUSSO ritira gli emendamenti 6.0.8 e 6.0.9, mentre illustra l'emendamento 6.0.17.

Il senatore BUCCIERO invita il proponente a specificare il momento processuale nel quale si potrà sospendere l'esecuzione forzata.

Il senatore RUSSO ritiene che la scelta del momento è deliberatamente rimessa al libero apprezzamento del giudice.

Dopo che la relatrice si è rimessa alla Commissione ed il sottosegretario MARRA ha espresso avviso contrario intervengono per dichiarazioni di voto contrarie i senatori BELLONI e SCOPELLITI.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.17 è respinto.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 6.0.18.

Dopo che la relatrice si è rimessa alla Commissione e dopo che il sottosegretario MARRA ha espresso avviso contrario, interviene per dichiarazione di voto contraria il senatore BELLONI che ne evidenzia i danni che scaturirebbero per l'ordinamento.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.18 è quindi approvato.

Il senatore RAMPONI ritira gli emendamenti 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22.

Il senatore Matteia ritira a sua volta l'emendamento 6.0.100, nella nuova formulazione ad esso data.

Il presidente SENESE dichiara essere preclusi da precedenti votazioni gli emendamenti 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.25 e 6.0.26.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 6.0.101.

Il senatore FAVUZZI dichiara di aderire all'emendamento.

In senso favorevole interviene il senatore BUCCIERO.

Dopo che la relatrice si è rimessa alla votazione ed il Governo ha espresso avviso favorevole, l'emendamento è posto ai voti ed approvato.

Il senatore D'ALÌ illustra quindi l'ordine del giorno 0/987/1/2*.

Il Senato

in seno al dibattito sull'approvazione delle nuove disposizioni in ordine al reato di usura,

considerando che deve essere obiettivo primario dello Stato eliminare quante più possibili occasioni di incentivo al verificarsi del reato stesso,

impegna il Governo

ad intervenire in modo che a partire dall'entrata in vigore della presente legge gli interessi di mora o convenzionali a qualsiasi titolo dovuti all'erario e/o ad enti dello Stato e/o ad enti previdenziali pubblici o gestori di fondi a contribuzione obbligatoria e/o a imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità non possano essere determinati in misura superiore al tasso medio per come rilevato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis;

a dimensionare nella stessa misura massima ogni onere aggiuntivo, soprattutto e/o penale collegata a fatti di mero ritardo nei versamenti e non di evasione dei tributi dovuti.

0/987/1/2*

D'ALÌ, SCOPELLITI, BELLONI, BUCCIERO

Il sottosegretario Marra dichiara di accoglierlo e pertanto i presentatori non insistono per la votazione.

Sul disegno di legge nel suo complesso intervengono in senso favorevole il senatore BUCCIERO, pur parzialmente perplesso per il comportamento dei *mass-media* su questo provvedimento, inizialmente distratto e da ultimo eccessivamente pressante; il senatore D'ALÌ, che non

nasconde le numerose pecche all'interno di questo articolato; il senatore TRIPODI, fortemente convinto della bontà di questo strumento legislativo, che di certo aiuterà i cittadini a combattere l'odiosa piaga; il senatore PALUMBO, anch'egli ottimista circa i benefici effetti dell'emananda legge; i senatori BELLONI e GUALTIERI.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, con l'assorbimento dei disegni di legge collegati conferendo mandato al Presidente ad apportare alle disposizioni approvate le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono necessarie per la migliore redazione e comprensione del testo secondo le finalità della legge.

La seduta termina alle ore 20,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 987**Art. 1.**

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Norma transitoria)

La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis verrà pubblicata entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi 180 giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis è punito a norma dell'articolo 644, comma 1, del codice penale come modificato dalla presente legge chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, comma 1, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione».

1.0.6-bis (nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere il comma 1.

4.1

LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «usura» aggiungere la seguente: «abusiva attività finanziaria».

4.2

RUSSO, SENESE

Art. 5.

Dopo l'**articolo 5** aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile associazioni di utenti, consumatori e di categoria».

5.0.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'**articolo 5** aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 6».

5.0.1 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO, FAVUZZI, BUCCIERO

Dopo l'**articolo 5** aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 644-*quater* è inserito il seguente:

Art. 644-*quinqüies*. - (*Procedimento d'ufficio*). - In ogni ipotesi di reato di usura si procede di ufficio.

La prescrizione del reato decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

5.0.2

LAFORGIA

Dopo l'**articolo 5** aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 644-*quater* è inserito il seguente:

Art. 644-*quinqüies*. - (*Prescrizione del reato*). - La prescrizione del reato decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

5.0.2 (Nuovo testo)

FAVUZZI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alle disposizioni relative al fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive)

1. Le disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla legge 13 febbraio 1992, n. 172, sono così modificate:

a) nell'articolo 1, comma 4, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 1990»;

b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «dalla data dell'evento lesivo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo 1»;

c) nell'articolo 4:

c1) nel comma 1, dopo le parole «dall'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato», sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;

c2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale»;

c3) nel comma 4, le parole: «comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati» sono sostituite dalle seguenti: «comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà» per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

5.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Nuovi termini per la presentazione delle domande)

1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il cui termine di presentazione sia spirato alla data

di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1 gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dall'articolo 3 del decreto-legge citato nel comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Anche d'ufficio, il Comitato previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto-legge indicato nel comma 1, procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perchè presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.

4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Comitato previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge indicato nel comma 1, procede all'esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale».

5.0.4

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

SCOPELLITI, GARATTI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Delega al Governo per l'istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e criteri che seguono, un decreto legislativo per la istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, appreso denominato Fondo e per il suo adeguamento con le previsioni di quello previsto dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1992, n. 172, di sostegno per le vittime dell'estorsione:

a) previsione che il Fondo provveda all'erogazione di mutui senza interessi di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, e che risultano essere persone offese dal reato di usura; previsione della esclusione dal diritto alla erogazione di soggetti che risultino denunciati per il reato di

usura o proposti per misure di prevenzione personali ovvero che risultino comunque collegati a taluno dei soggetti prima indicati;

b) subordinazione della erogazione dei mutui all'esercizio dell'azione penale per il delitto di usura a carico di uno o più soggetti che per tale delitto sono stati denunciati dalla persona offesa dal reato prima che la notizia del reato fosse acquisita dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria a seguito di autonome investigazioni; possibilità che, prima dell'esercizio dell'azione penale, il Fondo provveda all'erogazione di una provvisionale non superiore al 50% rispetto alla somma massima erogabile quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate e che la provvisionale possa essere anche superiore alla quota suddetta se l'esercizio dell'azione penale non risulta intervenuta decorsi sei mesi dalla denuncia;

c) subordinazione della erogazione del mutuo o delle provvisoriati alla presentazione di un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste; previsione di cause di revoca dei provvedimenti di erogazione connesse all'esito del processo penale, alla mancata o difforme utilizzazione delle somme ovvero a condotte incompatibili della persona offesa dalle quali far dipendere la revoca o la modifica delle erogazioni;

d) individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di erogazione e dei tempi entro i quali essa deve intervenire; previsione che tali tempi non possano essere superiori comunque a un anno dal prestito anche nei casi in cui le caratteristiche usuarie del prestito medesimo si siano evidenziate successivamente alla sua erogazione; previsione di una disciplina transitoria anche in deroga a taluno dei principi fissati nelle lettere da a) a d); esclusione, anche per la normativa transitoria, che l'erogazione possa avvenire a favore di soggetti che abbiano tenuto atteggiamenti falsi o reticenti quando sono stati sentiti dalla polizia o dall'autorità giudiziaria;

e) previsione che la erogazione riguardi le somme versate all'autore del reato quali interessi o vantaggi usurari con possibilità di integrazione nel caso in cui le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali abbiano determinato alla persona offesa perdite o mancati guadagni di rilevanza;

f) individuazione del procedimento all'esito del quale provvedere alla erogazione secondo principi di tempestività e riservatezza; possibilità di attribuzione del potere di erogazione della provvisionale al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket, ove costituito, ovvero ad altro organo amministrativo previsto dal procedimento od al suo presidente secondo criteri della massima semplificazione; attribuzione del potere di istruzione ad organi anche monocratici ivi compreso il Commissario straordinario ove costituito salvi casi di particolare complessità e con possibilità d'avvalersi di consulenti; previsione che, ai fini della istruzione del procedimento, possano essere previste deroghe alla disciplina sul segreto degli atti di indagine;

g) previsione che il Fondo sia alimentato da uno stanziamento pari a lire 10.000 milioni per l'anno 1995, e pari a lire 20.000 milioni a decorrere dal 1996 e che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero di Grazia e Giustizia; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

h) previsione che una quota del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive previsto dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, determinata all'inizio di ciascun anno e in misura comunque non superiore al 20 per cento della disponibilità del predetto Fondo, sia ripartita, con decreto del Consiglio dei Ministri, tra: fondazioni ed associazioni riconosciute che, per il perseguimento del loro scopo e a fini di prevenzione del fenomeno dell'usura, dispongano di fondi per la prestazione di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari dirette a consentire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito pur essendone meritevoli in base ai criteri fissati nell'atto costitutivo o nello statuto delle predette fondazioni ed associazioni; consorzi e società cooperative di garanzia collettiva, fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che costituiscano fondi speciali per la prevenzione del fenomeno dell'usura, separati dai fondi ordinari, al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti ad imprese, aderenti al consorzio o alla società cooperativa presso cui il fondo speciale è costituito, che incontrano difficoltà di accesso al credito, pur essendone meritevoli in base ai criteri fissati nei regolamenti dei predetti consorzi e società cooperative;

i) fissazione, ai fini dell'ammissione dell'erogazione di contributi previsti dalla presente legge, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni, delle associazioni e dei fondi speciali di garanzia di cui alla lettera *h)*, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità dei relativi amministratori;

l) determinazione dei casi e delle modalità di concessione nonché dei criteri di quantificazione dei contributi di cui alla lettera *h)*, anche con riguardo sia ai rapporti tra tali concessioni e l'erogazione dei mutui previsti dalla lettera *a)* sia alla consistenza patrimoniale dei fondi garanzia e alla eventuale erogazione, allo stesso titolo, di altri contributi e finanziamenti pubblici; determinazione delle condizioni in presenza delle quali si fa luogo alla revoca dei contributi predette, con espressa previsione, a tal fine, dell'ipotesi che risultino effettuati interventi di garanzia a beneficio di persone denunciate per il reato di usura o collegate a soggetti denunciati per lo stesso reato, o proposte per l'applicazione di misure di prevenzione personale;

m) previsione che, salvo ipotesi eccezionali e predeterminate, nei confronti dei soggetti che abbiano già avuto accesso a finanziamenti, assistiti da prestazione di garanzia da parte delle fondazioni, associazioni, consorzi e società cooperative di cui alla lettera *h)*, operi il divieto di erogazione dei mutui senza interessi di cui alla lettera *a)*, ancorchè ne ricorrano tutte le altre condizioni di legge;

n) previsione delle condizioni per l'ammissione agli interventi di garanzia di cui alla lettera *h)*, da determinarsi sulla base di quelle previste per l'erogazione, da parte del Fondo, dei mutui senza interessi di cui alla lettera *a)*; previsione che i contributi di cui alla lettera *h)* siano diretti ad incrementare i fondi di garanzia e non possono essere utilizzati

per erogazioni di somme di denaro o per altre forme di aiuto economico;

o) previsione dell'obbligo di presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di una relazione periodica sull'attività svolta, con allegato un rendiconto che giustifichi e documenti l'impiego dei contributi assegnati;

p) individuazione dei organi deputati al procedimento di erogazione delle somme e di gestione del Fondo secondo criteri di razionalizzazione, semplificazione, efficienza, tempestività e specializzazione; revisione secondo tali criteri anche delle procedure di erogazione e degli organi previsti per il Fondo i sostegno per le vittime dell'estorsione; tendenziale unificazione di tali organi con quelle del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura fatte salve, nei casi di necessità, possibili diversificazioni motivate dal tipo di erogazione o da altri specifici motivi;

q) previsione della possibilità di introdurre con regolamenti interministeriali le relative normative di attuazione.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal predetto comma 1.

6.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket un Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e di prevenzione del processo dell'usura.

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarano di essere vittime del delitto di usura e risultano parti offese nel relativo procedimento penale.

3. L'erogazione del mutuo è subordinata all'esercizio della azione penale nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima dell'esercizio della azione penale, può essere erogata una provvisionale non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; la provvisionale può essere erogata sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue mo-

dalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento antirackett sulla base della istruttoria operata dal Comitato di cui all'articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 e successive modificazioni. Il Commissario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto Comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. Sono esclusi dalla concessione dei mutui, inoltre, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità del piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Il Fondo destina una quota delle somme di cui ha la disponibilità, determinata all'inizio di ciascun anno in misura non superiore al 20%, alla erogazione di contributi a favore delle fondazioni ed associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura indicate nell'articolo 7 e dei fondi speciali costituiti dai consorzi e dalla cooperative di garanzia collettiva fidi indicati nell'articolo 8 per i fini e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire diecimilioni per l'anno 1995 e a lire ventimilioni dal 1996; al relativo onere di provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, comma 7, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.»

6.5

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket un Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e di prevenzione del processo dell'usura.

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarano di essere vittime del delitto di usura e risultano parti offese nel relativo procedimento penale.

3. L'erogazione del mutuo è subordinata all'esercizio della azione penale nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima dell'esercizio della azione penale, può essere erogata una provvisionale non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; la provvisionale può essere erogata sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di

mutuo o di provvisionale possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento antirackett sulla base della istruttoria operata dal Comitato di cui all'articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 e successive modificazioni. Il Commissario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto Comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. Sono esclusi dalla concessione dei mutui, inoltre, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità del piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire diecimilioni per l'anno 1995 e a lire ventimilioni dal 1996; al relativo onere di provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, comma 7, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

All'emendamento 6.0.102, al comma 6, sopprimere le parole da: «Il Commissario» a: «consulenti».

6.0.102/2 (nuovissimo testo)

LISI

All'emendamento 6.0.102, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'erogazione del mutuo è subordinata alla pronuncia della sentenza di condanna nel giudizio di primo grado o all'applicazione della pena su richiesta della parte a carico dell'imputato del reato di usura».

6.0.102/2 (nuovissimo testo)

LISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket un Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e di prevenzione del processo dell'usura.

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarano di essere vittime del delitto di usura e risultano parti offese nel relativo procedimento penale.

3. L'erogazione del mutuo è subordinata all'esercizio della azione penale nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima dell'esercizio della azione penale, può essere erogata una provvisionale non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; la provvisionale può essere erogata sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di

mutuo o di provvisionale possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento antirackett sulla base della istruttoria operata dal Comitato di cui all'articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 e successive modificazioni. Il Commissario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto Comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. Sono esclusi dalla concessione dei mutui, inoltre, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità del piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Il Fondo destina una quota delle somme di cui ha la disponibilità, determinata all'inizio di ciascun anno in misura non superiore al 20%, alla erogazione di contributi a favore delle fondazioni ed associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura indicate nell'articolo 7 e dei fondi speciali costituiti dai consorzi e dalla cooperative di garanzia collettiva fidi indicati nell'articolo 8 per i fini e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

11. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

12. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero del tesoro

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, comma 7, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati».

6.0.102

RUSSO, SENESE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket un Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e di prevenzione del processo dell'usura.

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarano di essere vittime del delitto di usura e risultano parti offese nel relativo procedimento penale.

3. L'erogazione del mutuo è subordinata all'esercizio della azione penale, ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale, nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima dell'esercizio della azione penale, può essere erogata una provvisionale non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; la provvisionale può essere erogata sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento antiracket sulla base della istruttoria operata dal Comitato di cui all'articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 e successive modificazioni. Il Commissario può proce-

dere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto Comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. Sono esclusi dalla concessione dei mutui, inoltre, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità del piano di cui al comma 5.

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Il Fondo destina una quota delle somme di cui ha la disponibilità, determinata all'inizio di ciascun anno in misura non superiore al 20%, alla erogazione di contributi a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura indicate nell'articolo 7 e dei fondi speciali costituiti dai consorzi e dalla cooperative di garanzia collettiva fidi indicati nell'articolo 8 per i fini e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

11. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

12. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, comma 7, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

13. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'articolo 5 della legge n. 468 del 1978.».

6.0.102 (nuovo testo)

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO, SILIQUINI, BECCHELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* un Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarano di essere vittime del delitto di usura e risultano parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato.

3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* sulla base della istruttoria operata dal Comitato di cui all'articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 e successive modificazioni. Il Commissario

può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto Comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d) del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità del piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, comma 6, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'articolo 5 della legge n. 468 del 1978.

13. Il Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 adotta apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

6.0.102 (nuovissimo testo)

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO, SILIQUINI, BECCHIELLI, IMPCSIMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

È istituito un fondo di sostegno destinato a favorire l'erogazione di finanziamenti in favore delle persone offese dal reato d'usura. Gli scopi, la struttura, le procedure e i mezzi finanziari necessari per il funzionamento del fondo saranno disciplinati con legge successiva, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.3

FARDIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni di cui al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, un Fondo, a contabilità separata, per l'erogazione di mutui senza interessi in favore delle persone offese dal reato di usura, di seguito denominato «Fondo antiusura».

2. Possono godere dei mutui di cui al comma 1 del presente articolo coloro che, svolgendo attività imprenditoriale, artigianale, professionale o similare, hanno presentato denuncia per fatti usurari avvenuti dal 1 ottobre 1993.

3. La concessione del mutuo è vincolata all'utilizzazione delle somme nell'attività economica della parte offesa dal reato di usura. Il mutuo è comunque subordinato alla condizione soggettiva di aver acceduto al prestito trovandosi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

4. La concessione del mutuo è autorizzata nelle modalità e con le forme previste dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Alla domanda sono allegare copie della denuncia e un piano di investimento di utilizzo economico delle somme anticipate. Non può essere autorizzata la concessione di mutui quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

5. Il mutuo è concesso entro 30 giorni dalla presentazione di copia del decreto che dispone il giudizio. Dopo la denuncia all'autorità giudiziaria, può essere concessa una provvisoria pari al 50 per cento dell'intero mutuo.

6. Nel caso di sentenza definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, il giudice dà comunicazione al Fondo, che procede alla revoca della concessione e ingiunge al beneficiario,

nelle forme previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili, la restituzione delle somme già erogate.

7. Il Fondo interviene con un mutuo pari, nel massimo, al cinquanta per cento del danno subito come parte interessi usurari.

8. I mutui hanno durata non superiore a 5 anni. I pagamenti avvengono con rate trimestrali. Gli interessi non sono applicabili sui mutui concessi.

9. Salvo il caso che sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, l'azione esecutiva promossa dal soggetto che nella denuncia di cui al comma 2 è indicato quale autore del reato, non può avere ad oggetto le somme erogate con il mutuo di cui alla presente legge e non ancora restituite, ovvero altri beni per un importo di pari valore. La disposizione si applica qualunque sia il titolo posto a fondamento dell'azione, salvo i diritti dei terzi in buona fede; restano in ogni caso ferme le norme che regolano i rapporti fra il terzo e il debitore esecutato».

6.4

TRIPODI

All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 3:

3. Il fondo erogherà un importo pari al 90 per cento del maggiore importo delle singole rate, determinato dal differenziale di cambio, a favore dei cittadini italiani che hanno stipulato mutui fondiari in ecu.

6.6-bis

BECHELLI

All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 2:

2. Il fondo anticiperà, nei limiti del 75 per cento, il risarcimento dei danni, dietro cessione del relativo credito, in favore delle parti offese nei procedimenti penali per usura.

6.7

BECHELLI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Dopo l'articolo 644-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 644-sexies. - (Anticipazioni sulla restituzione). - Nel caso in cui intervenga in primo grado sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 644-bis la parte lesa esercente attività imprenditoriale e professionale che abbia denunciato il reato ha la facoltà di accedere ad una anticipazione del 50 per cento della somma oggetto di restituzione, a condizione che il totale dell'importo venga investito nell'attività imprenditoriale o professionale.

Per l'anticipazione di cui al secondo comma si ricorre al fondo di cui al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

La somma anticipata deve essere restituita al fondo di cui al terzo comma se risulta che la parte lesa, dopo la denuncia del fatto, abbia fatto nuovamente ricorso a prestiti usurari.

Il comitato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, definisce l'importo soggetto ad anticipazione».

6.0.1

LAFORGIA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quelle di cui alla presente legge».

6.0.2

LAFORGIA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La dotazione del Fondo di cui al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 1992, n. 172, è aumentata a partire dall'anno 1996, nella misura non minore di 100 miliardi l'anno, finalizzati all'alimentazione del Fondo antiusura.

2. L'entità e la copertura del finanziamento di cui al comma 1 è determinata annualmente dalla legge finanziaria».

6.0.3

TRIPODI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A favore di enti morali e associazioni, anche non riconosciute, i cui associati, amministratori o promotori non siano nelle condizioni di decadenza o sospensione previste dall'articolo 15 legge 29 marzo 1990, n. 55, aventi come scopo l'azione di contrasto e la prevenzione dell'usura a favore dei soggetti che non partecipano ai benefici previsti dal precedente articolo 6, e che a tale scopo costituiscono un Fondo di garanzia per l'ottenimento di credito da banche e società finanziarie, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare la disponibilità del Fondo stesso.

2. Il contributo è erogato nella misura del dieci per cento dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte di detti enti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire un miliardo per il 1995 e in lire dieci miliardi per gli anni successivi, si provvede con imputazione al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e seguenti»:

6.0.4

TRIPODI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per i soggetti non censiti dalla centrale rischi, gli Istituti di credito sono tenuti ad ultimare il procedimento di concessione del credito entro tre mesi. In caso di diniego, l'ente deve darne comunicazione giustificativa al richiedente, il quale potrà riattivare la procedura con istanza motivata. Nello svolgimento delle trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede.

2. La banca ha facoltà di recedere motivatamente in qualsiasi momento, con comunicazione scritta dalla operazione di apertura di credito, ancorchè concesse a tempo determinato, nonchè di ridurle o di sospendere alle medesime condizioni; per il pagamento di quanto è dovuto è concesso al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a trenta giorni a far tempo dalla ricezione della comunicazione».

6.0.5

TRIPODI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In tutti i casi di recesso dai contratti che implicano concessione di credito anche se a tempo indeterminato la banca e l'intermediario finanziario deve concedere per la restituzione delle somme dovute e dei relativi accessori un termine non inferiore a giorni trenta salvo gli usi o le clausole contrattuali più favorevoli al debitore.

6.0.5-bis

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata

ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

2. Con Regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 180 del 1988, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.

3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'Albo previsto dal comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.

6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'Albo previsto dal comma 1.

7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'Albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'Albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni.

6.0.6

RUSSO, SENESE, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'attività di recupero crediti è riservata alle società iscritte in un'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito l'Ufficio italiano dei Cambi, è specifico il contenuto dell'attività di recupero crediti e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione nella sezione dell'elenco indicata al comma 1. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.

3. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma giuridica di società;
- b) capitale minimo versato non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni;
- c) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati dall'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. Ai soggetti che esercitano attività di recupero crediti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

5. Chiunque svolge attività di recupero crediti senza essere iscritto nella sezione indicata al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari e agli avvocati e procuratori iscritti nei relativi albi professionali.»

6.0.7

RUSSO, SENESE, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assegni in garanzia)

1. È vietato accettare assegni in garanzia della concessione di un finanziamento.

2. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con la multa da quattro a venti milioni.»

6.0.8

RUSSO, SENESE

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica di disposizioni)

1. L'articolo 15 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 - *(Concessione dei prestiti)*.- I prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, a favore degli impiegati e salariati dello Stato e dei personali indicati dagli articoli 9 e 10 del presente decreto, sono concessi dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dalle imprese assicurative”.

6.0.9

RUSSO, SENESE

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il comma 4 è così sostituito

“4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1990.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

‘1-bis. Ai fini della quantificazione del danno può comprendersi anche quello derivante dalla documentata riduzione dell'attività commerciale, industriale, artigiana o professionale della vittima della richiesta estorsiva’”.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, al comma 3, dopo le parole ‘dell'evento lesivo’ aggiungere le seguenti: ‘o comunque dalla data in cui sia stata accertata la dolosità dell'evento».

6.0.10

RUSSO, SENESE

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

I primi tre commi dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, sono così modificati:

1. È istituito presso il Commissario straordinario per le misure anti-racket un «Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione», di seguito denominato «Fondo».

2. È istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal Commissario straordinario per le misure anti-racket ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Industria, del Tesoro, delle Finanze, dell'Interno, della Giustizia, nonché da tre componenti nominati annualmente dal CNEL su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentati, assicurando il principio della rotazione, nonché da tre rappresentanti delle associazioni anti-racket».

6.0.11

RUSSO, SENESE, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, aggiungere dopo il comma 5 il seguente:

“5-bis. Il Commissario antiracket, in situazioni di particolare documentata urgenza, provvede all'erogazione della provvisionale anche quando non sia stata formulata proposta dal Comitato di cui al comma 2”.

6.0.12

RUSSO, SENESE, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure finanziarie per la prevenzione dal fenomeno dell'usura)

1. È istituito presso il Ministero del tesoro un Fondo di sostegno per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

2. Il Fondo cura la ripartizione delle somme a propria disposizione tra le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura indicate all'articolo 5 e i fondi speciali costituiti dai consorzi e dalle cooperative di garanzia collettiva fidi indicati all'articolo 6 della presente legge.

3. L'operatività del Fondo indicato al comma 1 è disciplinata con decreto del Ministro del tesoro. Il decreto determina i criteri per la ripartizione delle somme, che avverrà in rapporto all'entità del patrimonio dei beneficiari.

4. Le disponibilità del Fondo sono costituite:

a) da uno stanziamento a carico dello Stato di lire all'anno per tre anni a partire da quello di entrata in vigore della presente legge;

b) dalle somme destinate secondo le rispettive previsioni statutarie dagli enti indicati all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati».

6.0.13

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le Fondazioni e le associazioni anche non riconosciute, per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro (ovvero, in un'apposita sezione dell'elenco gene-

rale degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,). Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza, ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'interno, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

3. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

4. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

6.0.14

RUSSO, SENESE, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I consorzi e le cooperative di garanzie collettiva fidi previsti dall'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono costituire fondi speciali per la prevenzione del fenomeno dell'usura separati dai fondi ordinari.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali per la prevenzione del fenomeno dell'usura e i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

3. I fondi speciali per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti alle imprese aderenti al consorzio o alla cooperativa presso cui il fondo è costituito che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi regolamenti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

6.0.15

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il giudice competente può sospendere l'esecuzione forzata, da chiunque promossa, per il periodo di un anno.

2. Se nel procedimento penale per il delitto di usura sopravviene il rinvio a giudizio, è sospesa, fino alla sentenza definitiva che conclude il giudizio penale, l'esecuzione forzata promossa, direttamente o per interposta persona, dall'imputato, o nella quale questi sia intervenuto. Nel caso di condanna definitiva, ovvero di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale il procedimento esecutivo promosso dall'autore del reato o conseguente al suo intervento si estingue.

3. La sospensione della esecuzione forzata disposta ai sensi del comma 2 può essere revocata nel caso in cui nel procedimento penale per il delitto di usura intervenga sentenza di assoluzione in primo grado o in grado di appello».

6.0.17

RUSSO, SENESE, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il Presidente del Tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.

6.0.18

RUSSO, SENESE, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, all'articolo 1, al termine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione del danno, deve essere considerato anche quello conseguente alla repentina documentata riduzione del volume di affari della attività commerciale, industriale, artigiana e professionale subita dalla vittima delle richieste estorsive"».

6.0.19

RAMPONI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi dal 1.1.1990"».

6.0.20

RAMPONI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «dalla data dell'evento lesivo» aggiungere le altre: «e comunque dalla data in cui sia stata accertata la dolosità dell'evento».

6.0.21

RAMPONI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È istituito presso il Ministero del Tesoro il «Fondo per la prevenzione del processo dell'usura» di entità pari a 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1996-1997-1998. Tale fondo dovrà essere utilizzato quanto al 75 per cento, per l'erogazione di contributi a favore dei fondi speciali costituiti dalle organizzazioni di garanzia fidi, regolarmente riconosciute dalle rispettive associazioni di categoria e dagli ordini professionali, per sostenere l'accesso al credito delle iniziative imprenditoriali meritevoli di sostegno finanziario e quanto al 25 per cento, a favore delle libere associazioni e fondazioni per la prevenzione dell'usura nei confronti delle famiglie.

2. Per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvederà entro 3 mesi dalla promulgazione della legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dell'industria, commercio, artigianato e della direzione per la famiglia e la solidarietà sociale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al relativo regolamento di gestione.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6.0.22

RAMPONI, BECCELLI, BUCCIERO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Gli enti morali, le associazioni e le fondazioni sorti spontaneamente e regolarmente censiti - al fine di assicurare il rispetto dei requisiti minimi di credibilità e onorabilità - aventi come scopo l'azione di contrasto e la prevenzione dell'usura, potranno concedere garanzie alle banche e agli intermediari finanziari in modo da consentire l'erogazione di finanziamenti a tassi meno elevati.

2. L'attività di tali organizzazioni, allo scopo di costituire un fondo di garanzia, verrà incentivata con contributi statali, i cui stanziamenti saranno definiti con decreto ministeriale.

3. Il fondo di garanzia potrà essere incrementato con donazioni o lasciti spontanei effettuati da chiunque».

6.0.25

SCOPELLITI, ALI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è istituito un Fondo per prevenire ed arginare il fenomeno dell'usura, avente per scopo l'allargamento ed il sostegno dei Consorzi e delle Cooperative Fidi.

2. La struttura, le procedure ed i metodi per il funzionamento del Fondo e le condizioni di accesso e di controllo per l'utilizzo dello stesso saranno disciplinati con legge successiva, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli anni 1996-1997-1998 è stabilito in lire 50 miliardi per anno lo stanziamento per il finanziamento del suddetto Fondo. Al relativo onere si provvede con imputazione al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.»

6.0.26

D'ALI, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Possono accedere ai benefici previsti dal comma 2 i consorzi e le cooperative di garanzia fidi (CONFIDI) promossi dalle associazioni di categoria imprenditoriale che hanno come attività principale la concessione di garanzie mutualistiche a favore delle piccole e medie imprese e nel cui organo deliberante la concessione di garanzie siano presenti in maggioranza i soci beneficiari e i rappresentanti delle associazioni delle categorie imprenditoriali nel cui interesse opera il CONFIDI.

2. I soggetti di cui al comma 1 che costituiscono fondi speciali, di ammontare non inferiore a 5 miliardi di lire, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino ad una percentuale dell'80 per cento le banche e istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine destinati ad investimenti o al consolidamento dei debiti a breve termine e all'incremento delle linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, beneficiano di un contributo pari all'80 per cento dell'importo relativo alla costituzione o all'incremento del fondo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 2, viene concesso dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato in base a modalità che sa-

ranno definite dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato con un proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono considerate piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario quelle cui è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita dalla garanzia, nella misura di almeno il 50 per cento, dei soggetti di cui al comma 1 da parte di una delle banche convenzionate con i CONFIDI stessim pur in presenza della disponibilità dei CONFIDI al rilascio della garanzia.

5. Anche in deroga alle norme vigenti le Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che desiderino contribuire alla costituzione o all'incremento dei fondi di cui ai commi 2 e 3 sono autorizzate a concedere contributi a fondo perduto ai soggetti di cui al comma 1 il relativo provvedimento non è sottoposto all'approvazione, preventiva o successiva, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I contributi di cui al comma 5 sono cumulabili con quelli di cui ai commi 2 e 3 nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del fondo stesso.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 80 miliardi per il 1996, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

6.0.100

MATTEJA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Possono accedere ai benefici previsti dal comma 2 i consorzi e le cooperative di garanzia fidi (CONFIDI) promossi dalle associazioni di categoria imprenditoriale che hanno come attività principale la concessione di garanzie mutualistiche a favore delle piccole e medie imprese e nel cui organo deliberante la concessione di garanzie siano presenti in maggioranza i soci beneficiari e i rappresentanti delle associazioni delle categorie imprenditoriali nel cui interesse opera il CONFIDI.

2. I soggetti di cui al comma 1 che costituiscono fondi speciali, di ammontare non inferiore a 5 miliardi di lire, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino ad una percentuale dell'80 per cento le banche e istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine destinati ad investimenti o al consolidamento dei debiti a breve termine e all'incremento delle linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, beneficiano di un contributo sino all'80 per cento dell'importo relativo alla costituzione o all'incremento del fondo stesso.

3. Il contributo di cui al comma 2, viene concesso dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato in base a modalità che saranno definite dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigia-

nato con un proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono considerate piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario quelle cui è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita dalla garanzia, nella misura di almeno il 50 per cento, dei soggetti di cui al comma 1 da parte di una delle banche convenzionate con i CONFIDI stessim pur in presenza della disponibilità dei CONFIDI al rilascio della garanzia.

5. Anche in deroga alle norme vigenti le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che desiderino contribuire alla costituzione o all'incremento dei fondi di cui ai commi 2 e 3 sono autorizzate a concedere contributi a fondo perduto ai soggetti di cui al comma 1 il relativo provvedimento non è sottoposto all'approvazione, preventiva o successiva, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I contributi di cui al comma 5 sono cumulabili con quelli di cui ai commi 2 e 3 nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del fondo stesso.

7. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 8.

8. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 80 miliardi per il 1996, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.»

6.0.100 (nuovo testo)

MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOLETTI, SILIQUINI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del Tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Corte di appello che decide in camera di consiglio.

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.

5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della Corte di appello che accoglie il reclamo.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6.0.101

SENESE, RUSSO, FAVUZZI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di entità pari a 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Tale Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettivi denominati Confidi, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione dell'usura, di cui al comma 4.

2. I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, cioè quelle cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'imposto del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al precedente comma siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle Camere di commercio, industria e artigianato.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali anti usura di cui al precedente comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

8. Per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvederà entro tre mesi dalla promulgazione della legge, all'istituzione di una Commissione costituita da rappresentanti dei ministeri

del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del Dipartimento per gli Affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al relativo regolamento di gestione.

La partecipazione alla commissione di cui al presente comma è a titolo gratuito.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6.0.1000

SILQUINI, RUSSO, BECCELLI, RAMPONI,
MATTEJA, BRICCARIELLO, TRIPODI, IMPOSI-
MATO, BRUTTI

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1996

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*indi del Vice Presidente*
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 21 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Viene dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 3.1.

Il Presidente **FAVILLA**, prendendo atto del parere contrario del Governo, ritira gli emendamenti 3.2 e 3.4, pur sottolineando la rilevanza della questione del versamento della cauzione da prestare da parte dei concessionari del servizio di riscossione.

Dopo alcune precisazioni del Sottosegretario **SCIVOLETTO**, il senatore **PAINI** chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.5 e 3.6.

Non facendosi osservazioni, i due emendamenti vengono accantonati.

Dopo che il sottosegretario **SCIVOLETTO** ha ribadito il parere contrario sull'emendamento 3.7, tale proposta emendativa viene dichiarata decaduta per assenza del proponente.

Il sottosegretario SCIVOLETTO ribadisce il parere contrario sull'emendamento 3.8, considerato che una proroga del versamento da parte dei concessionari del minimo garantito agli enti locali può avere riflessi negativi sul bilancio dei comuni.

Prendendo atto del parere del Governo, il Presidente FAVILLA modifica l'emendamento 3.8 sostituendo il termine di 60 giorni con il termine di 30 giorni. Così riformulato, con il ribadito parere contrario del Sottosegretario SCIVOLETTO, posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 3.8.

Posto ai voti, con il parere favorevole del Sottosegretario SCIVOLETTO, viene poi accolto l'emendamento 3.9.

Il sottosegretario SCIVOLETTO, modificando il precedente parere contrario, si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 3.10. Con il parere favorevole del Relatore, posto ai voti, è quindi accolto tale emendamento.

Il senatore CADDEO, tenuto conto della valutazione del rappresentante del Governo, modifica l'emendamento 3.11, eliminando le parole: «sono da interpretarsi nel senso che esse».

Posto ai voti, nel testo riformulato, è accolto l'emendamento 3.11.

Vengono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.12 e 3.16.

Il PRESIDENTE invita il senatore Righetti a ritirare l'emendamento 3.17, stante il parere contrario della 5^a Commissione permanente.

Dopo un breve intervento del Sottosegretario SCIVOLETTO, il senatore RIGHETTI ribadisce l'opportunità di modificare la disciplina della definizione delle sale cinematografiche e teatrali ai fini dell'ICIAP.

Il Presidente FAVILLA rinnova l'invito a ritirare l'emendamento, proponendo di ripresentarlo in Assemblea con una formulazione che possa superare il parere contrario della 5^a Commissione permanente.

Si associa a tale invito il Sottosegretario SCIVOLETTO.

Prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, il senatore RIGHETTI ritira l'emendamento 3.17.

Viene quindi accantonato l'emendamento 3.18.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1, volto a consentire l'emissione di prestiti obbligazionari sui mercati esteri da parte degli enti locali.

Il Sottosegretario SCIVOLETTO esprime parere favorevole a condizione che il testo dell'emendamento sia modificato inserendo dopo la parola «anche» le parole «in valuta e».

Il senatore VIGEVANI modifica in tal senso il testo dell'emendamento 3.0.1 che, posto ai voti, viene quindi accolto.

Dopo che il senatore CADDEO ha illustrato l'emendamento 3.0.2, volto a semplificare le procedure della denuncia ai fini ICIAP, con il parere favorevole del Governo, tale emendamento viene quindi accolto.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 3.0.3, recante una disciplina di sostanziale sanatoria per le vertenze relative ai tributi locali soppressi. Dopo l'espressione del parere favorevole da parte del RELATORE e nettamente contrario da parte del Sottosegretario SCIVOLETTO, intervengono brevemente su tale questione i senatori D'ALÌ, VENTUCCI, FAVILLA e, di nuovo, BONAVITA.

Posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 3.0.3.

Dopo una breve illustrazione da parte del senatore D'ALÌ degli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, volti a razionalizzare il sistema della riscossione in relazione alle specifiche esigenze delle imprese aderenti al Consorzio nazionale dei concessionari, il Presidente FAVILLA ne propone il momentaneo accantonamento, convenendo, peraltro, sulla necessità di sostenere l'attività dei concessionari che aderiscono al Consorzio nazionale, attualmente in una fase di ristrutturazione con pesanti riflessi sul piano occupazionale. Vengono pertanto accantonati gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore BONAVITA illustra gli emendamenti 4.1 - che modifica il comma 5 dell'articolo 4 recependo le osservazioni formulate dalla 5^a Commissione permanente - e 4.3.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 4.2, volto a meglio specificare la disciplina di proroga dei termini in materia di accensione dei mutui per i maggiori oneri derivanti dagli espropri.

Si dà per illustrato l'emendamento 4.4, di contenuto analogo agli emendamenti 4.2 e 4.3.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del Governo, sono accolti gli emendamenti 4.1 e 4.2, sul quale si era espresso favorevolmente anche il Relatore. Vengono dichiarati quindi assorbiti gli emendamenti 4.3 e 4.4.

L'emendamento 4.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il Presidente FAVILLA illustra l'emendamento 4.0.2, volto a ripartire tra le province di Como e Lecco una quota, rispettivamente del 10 e del 5 per cento, dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia.

Il senatore PAINI illustra l'emendamento 4.0.3, vertente sull'analogha questione, che ripartisce però i proventi tra le due province di Como e Lecco in base ai criteri del territorio e della popolazione.

Dopo l'espressione del parere favorevole da parte del RELATORE sui due ultimi emendamenti, il Sottosegretario SCIVOLETTO si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 4.0.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 4.0.3, la cui formulazione appare eccessivamente generica.

Prendendo atto della dichiarazione del Governo, il senatore PAINI ritira l'emendamento 4.0.3 e aggiunge la firma all'emendamento 4.0.2.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ secondo il quale, stante la rinnovata opposizione del Governo ad autorizzare l'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, ritiene opportuno rivedere i criteri di ripartizione dei proventi delle case da gioco attualmente operanti.

Posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 4.0.2.

In sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 5.1.

Il Presidente D'ALÌ dichiara inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.

Posto ai voti, con il parere favorevole del Sottosegretario SCIVOLETTO, è quindi accolto l'emendamento 5.1.

Dopo che il senatore VIGEVANI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 5.0.1, con il parere favorevole del Relatore e con l'avviso contrario del rappresentante del Governo, posto ai voti, tale emendamento è quindi approvato.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 7, il senatore CADDEO illustra l'emendamento 7.1 volto ad incrementare lo stanziamento per i lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo.

Aggiungono la firma su tale emendamento i senatori D'ALÌ e VENTUCCI.

Il senatore PAINI preannuncia il voto contrario sull'emendamento 7.1, giudicando sufficiente lo stanziamento previsto originariamente dal Governo.

Si dà per illustrato l'emendamento 7.2, mentre viene dichiarato inammissibile per estraneità alla materia l'emendamento 7.3.

Il relatore BONAVITA si rimette al Governo sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

Il sottosegretario SCIVOLETTO esprime parere nettamente contrario sugli emendamenti che incrementano lo stanziamento per i lavori

socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo, facendo presente l'ineadeguatezza della copertura finanziaria dei maggiori oneri, da essi recati.

Prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, il senatore CADDEO ritira l'emendamento 7.1.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 7.2.

Analogamente vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2, mentre viene dichiarato inammissibile per estraneità alla materia oggetto del provvedimento l'emendamento 7.0.3.

Prendendo atto della decisione del Presidente, il senatore VENTUCCI sottolinea tuttavia le necessità finanziarie dell'Ente Autonomo EUR.

In sede di esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9, il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 9.0.1, volto ad eliminare il visto sulle parcelle professionali in materia di appalti per le opere pubbliche.

Con il parere favorevole del Governo, posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 9.0.1.

Il presidente FAVILLA dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.0.2, pur convenendo sulla necessità di affrontare la questione sulla omogeneizzazione dei termini di prescrizione per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori locali.

Si riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Dopo che il sottosegretario SCIVOLETTO ha ribadito il parere contrario sull'emendamento 1.0.2, tale proposta emendativa viene dichiarata decaduta per assenza del proponente.

Permanendo il parere contrario del rappresentante del Governo, vengono ritirati da parte del senatore PAINI gli emendamenti 3.5 e 3.6.

Il sottosegretario SCIVOLETTO esprime parere favorevole sui commi 5 *quater* e 5 *quinquies* dell'emendamento 3.18 a condizione che in quest'ultimo comma le parole «sedici giorni» siano sostituite con le altre «dieci giorni».

Prendendo atto della dichiarazione del Governo il Presidente FAVILLA riformula l'emendamento 3.18, eliminando i primi due commi (5 *bis* e 5 *ter*) e modificando il testo del comma 5 *quinquies* nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Il senatore PAINI aggiunge la firma sull'emendamento 3.18 (nuova formulazione).

Posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 3.18 (nuova formulazione).

Permanendo il parere contrario del rappresentante del Governo, il senatore D'ALÌ ritira gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Si dà, infine, mandato al relatore BONAVITA di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2499, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1996 n. 32, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2499

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Devoluzione dei residui dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti)

1. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia di lavori, di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1992, per essere devoluti alla realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale».

1.0.2

CAVITELLI

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.1

ORLANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 5, dell'articolo 36, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

“5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, comma 3, la cessione dei contratti di concessione del servizio è consentita entro il termine della scadenza dei contratti medesimi, previo nulla osta della Direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze”».

3.2

COSTA, FAVILLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 4, dell'articolo 31, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

“4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari alle riscossioni dell'ultimo trimestre dell'anno precedente ovvero al canone fisso convenuto, in ragione di un trimestre”».

3.4

COSTA, FAVILLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Per i crediti non erariali, quando l'importo complessivo della cartella di pagamento non è superiore a lire un milione, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio a mezzo lettera non raccomandata di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva”».

3.5

PAINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere il seguente:

“Art. 25-bis.

(Cartella-avviso di mora)

1. Per i crediti non erariali, se l'importo complessivo non supera lire un milione, la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 ha funzione anche di avviso di mora, se redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

2. L'esecuzione forzata nei confronti del debitore moroso può avere inizio decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima o unica rata, ovvero decorsi dieci giorni dalla data di notifica della cartella di cui al comma precedente se successiva alla scadenza della rata.

3. Qualora il concessionario non abbia iniziato l'esecuzione entro dodici mesi dalla notificazione della cartella-avviso di mora di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare avviso di mora».

3.6

PAINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti delle deliberazioni tariffarie approvate entro il 29 febbraio 1996 sulla base dei criteri di commisurazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 507 del 1993».

3.7

D'ALI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono conseguentemente prorogati di 30 giorni i termini entro i quali il concessionario del servizio deve versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito».

3.8 (Nuova formulazione)

FAVILLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 90, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato».

3.9

BONAVITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

“2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune può procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune”.

3.10

COSTA, FAVILLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano alla costituzione, anche per atto unilaterale, da parte di enti locali di società per azioni al fine di dismettere la partecipazione ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474».

3.11 (Nuova formulazione)

CADDEO, LONDEI, SARTORI, STEFANO, VIGEVANI, STANISCIÀ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le sanzioni pecuniarie e le soprattasse, previste per l'omesso versamento delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per l'omessa o infedele dichiarazione di cui agli articoli 7 e 47, primo e secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, irrogate a carico delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non si applicano quando tali istituzioni non risultino più in grado, per difetto di mezzi economici e finanziari, di perseguire i propri scopi statutari. La situazione oggettiva di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari dovrà essere dichiarata in conformità alle disposizioni di legge nazionali o regionali. Non sono dovuti altresì dalle IPAB che versino nelle condizioni di cui ai commi precedenti, gli interessi per le somme tardivamente corrisposte».

3.12

MARCHETTI, ORLANDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della applicazione della imposta comunale per l'esercizio di imprese ed arti e professioni, le sale di pubblico spettacolo cinematografico, teatrale e musicale si intendono comprese nel settore di attività III della tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni».

3.16

COSTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della applicazione della imposta comunale per l'esercizio di imprese ed arti e professioni, le sale di pubblico spettacolo cinematografico, teatrale e musicale si intendono comprese nel settore di attività III della tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni».

3.17

RIGHETTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra "100.000" è sostituita dalla seguente: "300.000".

5-ter. All'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"».

3.18 (Nuova formulazione)

FAVILLA, PAINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari)

1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri».

3.0.1

VILLONE, VIGEVANI, SARTORI, STANISCIÀ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Denuncia ai fini ICIAP)

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Se negli anni successivi a quello per il quale è presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto";

b) nell'articolo 4, comma 4, al primo periodo, dopo le parole "deve essere notificato", sono inserite le parole: "anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento";

c) nell'articolo 4, comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni".

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno 1996».

3.0.2

CADDEO, SARTORI, VIGEVANI, LONDEI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di contenzioso sui tributi locali soppressi)

1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali di cui all'articolo 276 del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), sono oggetto di disciplina secondo le modalità di cui ai seguenti commi.

2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono già state definite o non pendono davanti alla Commissione tributaria centrale o davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, si intendono inderogabilmente definite sulla base di quanto già iscritto a ruolo, senza l'applicazione di ulteriori oneri a carico dei contribuenti, se non viene presentata all'ente impositore, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di prosecuzione della vertenza da parte del contribuente o dei suoi aventi causa.

3. Agli enti impositori è comunque data facoltà di prosecuzione delle vertenze per le quali abbiano proposto gravame avverso l'ultima decisione intervenuta nel contenzioso, anche in assenza dell'istanza di cui al secondo comma, secondo le modalità previste dal secondo comma, articolo 78 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. La volontà di prosecuzione della vertenza ai sensi del comma 3 viene comunicata dall'ente impositore al contribuente o ai suoi aventi causa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla riattivazione della vertenza ai sensi del citato decreto legislativo n. 546 del 1992».

3.0.3

VIGEVANI, SARTORI, CADDEO, STEFANO, STANISCIÀ, LONDEI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, comma 5, le parole "la formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici" sono sostituite dalle seguenti "la formazione dei ruoli e l'elaborazione degli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono effettuate con sistemi meccanografici";

b) all'articolo 24, comma 1, primo periodo, le parole "il ruolo è consegnato" sono sostituite dalle seguenti "il ruolo e gli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono consegnati";

c) all'articolo 25 le parole "non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato",

sono sostituite dalle seguenti "non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale gli è stata effettuata la consegna di cui al primo comma dell'articolo 24";

d) all'articolo 60 le parole "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle seguenti "mediante collegamento telematico".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, dopo le parole "alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli", sono aggiunte le seguenti ", con la fornitura degli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento,".

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, relativamente ai commi 1, lettere a), b) e c) e 2, a decorrere dalla prima emissione dei ruoli successiva all'entrata in vigore del presente decreto e, relativamente al comma 1, lettera d), a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze con il quale sono fissate le modalità, anche di certificazione, e le specifiche tecniche con cui, tramite l'utilizzo della rete informatica del Consorzio nazionale concessionari, deve avvenire l'invio delle deleghe».

3.0.4

D'ALI, VENTUCCI, FAVILLA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 33, comma 1, le parole "con le modalità stabilite dal servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti "con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze per la formazione di elenchi meccanizzati da parte del Consorzio nazionale concessionari";

b) all'articolo 34 è aggiunto il seguente comma: "2. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma, le modalità di conservazione, su supporti magnetici ovvero ottici, microfilms o altri idonei strumenti di archiviazione, dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale concessionari";

c) all'articolo 39, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Qualora la documentazione a corredo dei conti giudiziali venga sostituita da evidenze su supporti informatici, all'elaborazione di tali evidenze nonché dei relativi conti giudiziali provvede, per conto dei concessionari, il Consorzio nazionale concessionari sulla base dei dati e degli elementi forniti dai concessionari stessi";

d) all'articolo 64, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Se all'atto della formazione meccanografica dei ruoli, il Consorzio nazionale concessionari rileva l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazione, errori od omissioni nell'indicazione delle generalità,

del domicilio e del codice fiscale dei contribuenti nonché degli altri elementi previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1990, deve fare tempestiva denuncia all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o dell'ente impositore al fine di ottenere le relative rettifiche e poter procedere alla iscrizione a ruolo del contribuente in occasione della prima formazione meccanografica dei ruoli successiva al ricevimento delle suddette rettifiche. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modalità per l'indicazione del codice fiscale dei contribuenti da parte degli enti impositori diversi dallo Stato»;

e) all'articolo 72, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Entro la fine di ciascun mese, per le entrate di cui al precedente comma riscosse nel mese precedente, il concessionario trasmette a ciascun ente impositore, per il tramite del CNC, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, l'elenco analitico dei contribuenti che hanno provveduto al pagamento, con indicazione dei relativi importi";

f) all'articolo 103, comma 1, dopo le parole "a persone estranee all'amministrazione degli enti destinatari dei proventi della riscossione" sono aggiunte le seguenti "e al Consorzio nazionale concessionari".

2. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano, relativamente alla lettera a), a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all'emanazione del decreto ministeriale e, relativamente alle lettere d) ed e), a decorrere dal 1° aprile 1996».

3.0.5

D'ALI, VENTUCCI, FAVILLA

Art. 4.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente Centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546».

4.1

BONAVITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 è prorogato al 30 giugno 1996; il termine per la definitività degli atti previsto dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge è prorogato al 31 maggio 1996».

4.2 VIGEVANI, CADDEO, SARTORI, LONDEI,
STEFANO, STANISCIÀ

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il termine per la definitività degli atti previsto al primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 444 del 1995 è prorogato al 31 maggio 1996».

4.3 BONAVITA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, la scadenza per l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 488 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni è prorogata al 30 giugno 1996».

4.4 FAGNI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia)

1. All'articolo 3, il comma 18-bis del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, è sostituito dal seguente: «Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1973, n. 637, recante destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, affluiscono al fondo nazionale speciale per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non possono essere inferiori al 22 per cento dei proventi stessi. È abrogato il terzo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 637 del 1973. La quota destinata alle amministrazioni provinciali di Como e Lecco non può comunque essere inferiore rispettivamente al 15 per cento ed al 7 per cento».

4.0.1 ROVEDA

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia)

1. All'articolo 3, comma 18-bis del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Una quota dei proventi deve essere destinata alle province di Como e di Lecco e non può essere inferiore, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".

4.0.2

PAINI, FAVILLA

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, al comma 18-bis sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La quota destinata alle Amministrazioni provinciali di Como e di Lecco, da assegnarsi in proporzione al territorio ed alla popolazione dei due Enti, non può comunque essere inferiore al 15 per cento".

4.0.3

PAINI

Art. 5.

Al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle parole: «per l'anno 1996».

5.1

BONAVITA

Dopo il **comma 3**, aggiungere il seguente:

«3-bis. I commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 si interpreta nel senso che ai corsi previsti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi tutti i docenti non di ruolo che alla data di entrata in vigore della stessa legge abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel periodo 1989-95».

5.2

CAMPUS, D'ALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 si interpreta nel senso che ai corsi previsti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi tutti i docenti non di ruolo che siano titolari di un contratto a tempo di insegnamento, per supplenza annuale, per l'anno scolastico 1995-96».

5.3

CAMPUS, D'ALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 28 della legge n. 549 del 1995 si devono intendere come validi, ai soli fini giuridici della presenza in servizio, anche i periodi di sospensione disposti dai presidi ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994».

5.4

CAMPUS, D'ALI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessioni cimiteriali)

1. Per i cimiteri che i comuni gestiscono con azienda speciale, consorzio o società a prevalente capitale pubblico locale, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, gli atti di concessione di aree e sepolture cimiteriali sono deliberati dal consiglio di amministrazione del soggetto gestore, sulla base dei criteri stabiliti in via generale nei regolamenti comunali di polizia mortuaria, delle previsioni del piano regolatore cimiteriale e delle tariffe fissate dal comune.

2. I comuni affidano i cimiteri in regime di concessione amministrativa ai soggetti gestori di cui al precedente comma per una durata non inferiore a dieci e non superiore a novantanove anni, dietro corresponsione di un canone annuo la cui misura è stabilita dal consiglio comunale».

5.0.1

LONDEI, VIGEVANI, SARTORI

Art. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «105.000 milioni» e: «45.000 milioni» rispettivamente con le parole: «134.000 milioni» e: «56.000 milioni».

Consequente al comma 3 dello stesso articolo sostituire le parole: «150.000 milioni» con le parole: «190.000 milioni».

7.1

PELELLA, DONISE, VILLONE, CADDEO,
STEFANO, VIGEVANI, SARTORI, VENTUCCI,
D'ALI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «lire 105.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a favore del comune di Palermo» con le altre: «lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo»; al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «lire 150.000 milioni» con le altre: «lire 186.000».

All'onere di lire 36.000 milioni per l'anno 1996, di cui al presente emendamento, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

7.2

ABRAMONTE, DI MAIO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

“9-ter. Ai fini della reindustrializzazione e della ripresa dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area della Val Pescara e dell'area della Valle Peligna e della Val Vibrata, la Regione Abruzzo, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 60 giorni, un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per la finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento di 30.000 milioni nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli”.

Conseguentemente al comma 3 sostituire: «150.000 milioni» con: «180.000 milioni».

7.3

ORLANDO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ricontrattazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti)

1. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa Depositi e Prestiti coincide con l'effettiva erogazione

delle somme. La presente disposizione ha effetto immediato e si applica anche ai contratti già perfezionati.

2. I contratti di mutui degli enti locali non ancora ammortizzati possono essere su richiesta degli stessi enti, oggetto di rinegoziazione e di nuova stipulazione al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al 30 ottobre dell'anno in corso maggiorato di un punto. La nuova stipulazione, qualora sia più favorevole agli enti locali, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo».

7.0.1

ORLANDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'addizionale prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 è trasformata in contributo. Le somme riscosse a questo titolo sono di competenza dell'ente impositore.

2. È soppresso l'articolo 3 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145».

7.0.2

ORLANDO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti all'Ente EUR)

1. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui, alle condizioni correnti, all'Ente Autonomo EUR per il risanamento della rete stradale dell'EUR e delle altre infrastrutture e beni di proprietà dell'Ente».

7.0.3

RIGHETTI, PEDRIZZI

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Visto sulle parcelle professionali)

1. Il comma 3.1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è abrogato».

9.0.1

BONAVITA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Ai fini della prescrizione dell'azione di responsabilità, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per commissione del fatto si intende il momento di adozione del primo atto amministrativo che ha causato il danno”.

9.0.2

COSTA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1996

191^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GRASSI e LISO.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2517) Conversione in legge del decreto-legge 1^o febbraio 1996, n.39, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previdenziale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 febbraio 1996, mentre era in corso la discussione generale.

Il senatore **BEDIN**, dopo essersi detto favorevole ad una accelerazione dell'iter di conversione del decreto-legge, esprime un giudizio complessivamente positivo sui lavori socialmente utili. La semplificazione delle procedure per l'approvazione dei progetti ha determinato tra l'altro un maggiore interesse delle amministrazioni locali, mentre si dovrebbe pensare ad estendere ai privati la possibilità di far ricorso all'istituto. Preannuncia la presentazione di emendamenti tesi ad inserire due articoli relativi alle società cooperative, ora contenuti nel decreto legge n. 40 del 1996 all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore **BASTIANETTO** si sofferma sull'articolo 9, comma 1, del decreto svolgendo una serie di rilievi critici sul primo periodo, che subordina il riconoscimento dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali per il settore artigiano all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro che prevedono l'effettuazione di versamenti ai cosiddetti «Enti bilaterali».

Il presidente **SMURAGLIA** dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore **PELELLA**, rilevando come i lavori socialmente utili non possano esaurire da soli le politiche del lavoro, che devono ar-

ticolarsi in una serie di interventi coordinati. Bisogna dare atto al Governo di avere effettuato un tentativo di sistematizzazione della materia e di essersi mosso in direzione di un approccio più moderno, correggendo anche, nell'ambito del decreto, una serie di distorsioni. In sede emendativa bisognerebbe ampliare l'ambito di operatività dell'istituto, estendendolo in maniera mirata ai giovani residenti nelle aree del Paese in maggiore difficoltà. Rispetto all'ottica iniziale di carattere assistenziale, i lavori socialmente utili hanno subito un'evoluzione positiva; la materia comunque andrebbe in gran parte riformata con l'obiettivo di garantire un'occupazione stabile allo scadere del termine e con la consapevolezza che la logica delle proroghe reiterate non risolve il problema della disoccupazione ed in particolare non aiuta i giovani disoccupati. Conclude auspicando che il prossimo Parlamento e il prossimo Governo possano intervenire in materia secondo due linee direttrici: la definizione di una disciplina a livello nazionale che costituisca quadro di riferimento e la garanzia, in tale ambito, della più ampia autonomia alle regioni e agli enti locali in materia di formazione professionale e di lavori socialmente utili. Anch'egli ritiene che la Commissione debba fare il massimo sforzo perchè il decreto legge sia convertito in tempo utile.

Il sottosegretario LISO esprime la soddisfazione del Governo per l'intenzione manifestata dal Presidente e condivisa dalla Commissione di procedere rapidamente all'esame del decreto legge in vista di una sua conversione.

Il sottosegretario GRASSI, nel ricordare di essere già intervenuta a nome del Governo nella seduta di ieri, si sofferma sull'ipotesi avanzata dal senatore Bedin di inserire nel decreto in via emendativa le norme in materia di cooperative, esprimendo al riguardo il proprio consenso.

Il presidente SMURAGLIA accede ad una richiesta di proroga del termine per la presentazione degli emendamenti avanzata dal senatore Bastianetto: detto termine, già fissato per le ore 18, si intende prorogato alle ore 20 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2524) Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1996, n.47, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore DELFINO, illustra brevemente il provvedimento che, pur non affrontando in maniera complessiva l'esigenza di una razionalizzazione e di un più adeguato dimensionamento dell'organico del Corpo dei vigili del fuoco - in conformità alle sempre maggiori incombenze delegate al Corpo ed anche ai nuovi compiti attribuiti ai vigili del fuoco dal decreto legislativo n. 626 del 1994 -, dispone comunque un aumento di 552 unità e di 12 dirigenti, in considerazione delle limitate risorse aggiuntive rese disponibili dalla legge finanziaria. Dopo aver au-

spicato che la Commissione di merito tenga nella dovuta considerazione gli indirizzi contenuti nel parere espresso dalla 11ª Commissione al Governo sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 626 del 1994, indirizzi intesi a realizzare la più proficua collaborazione tra enti pubblici ed imprese, il Relatore fa presente che, per quanto riguarda la competenza della Commissione lavoro, il suo orientamento è quello di esprimere un parere favorevole con le seguenti osservazioni: che l'inquadramento dei nuovi assunti non pregiudichi le legittime aspirazioni di riconoscimento economico e di carriera del personale già in servizio; che, in sede di decreto che il Ministro dell'interno deve emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, per la definizione delle tariffe da porre a carico degli utenti, si tenga conto degli oneri già derivanti alle imprese e a tutti gli altri soggetti sottoposti alle previsioni normative del decreto legislativo n. 626 del 1994 dall'adeguamento alle condizioni di sicurezza, e pertanto le tariffe a carico delle imprese dovranno essere alquanto contenute.

Non essendoci richieste di intervento, il presidente SMURAGLIA propone quindi di dare mandato al relatore di esprimere un parere favorevole con osservazioni, secondo le linee testè formulate.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1996

Presidenza del Presidente
Marco TARADASH

Intervengono il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, prof. Giuseppe Santaniello, il Segretario Generale dell'Ufficio del Garante, avv. Giorgio D'Amato, il Direttore ed il Vice direttore delle «Tribune, Accesso e servizi parlamentari» della RAI, dottori Nuccio Fava e Nuccio Puleo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60*, 0060*)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che della seduta, concernente un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

AUDIZIONE DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 4, 5 E 10 DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1996, N. 19
(R047 000, B60*, 0026*)

Dopo un'introduzione del Presidente Marco TARADASH, il prof. Giuseppe SANTANIELLO svolge una relazione, rispondendo quindi a richieste di chiarimenti del deputato Mauro PAISSAN e del senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI. Intervengono altresì il Segretario Generale dell'Ufficio del Garante, avv. Giorgio D'AMATO, ed il dott. Nuccio FAVA.

Intervengono quindi i senatori Piergiorgio BERGONZI, Massimo SCAGLIONE, Gian Guido FOLLONI, Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, Giulio Mario TERRACINI, i deputati Mauro PAISSAN e Rosy BINDI, nonché il Presidente Marco TARADASH.

Replicano il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, prof. Giuseppe SANTANIELLO ed il Segretario Generale dell'Ufficio del Garante, avv. Giorgio D'AMATO. Intervengono quindi, sull'ordine dei lavori, i senatori Giulio Mario TERRACINI e Piergiorgio BERGONZI, nonché il Presidente Marco TARADASH, il quale, consentendovi la Commissione, convoca la Commissione stessa per martedì 27 febbraio, alle 15,30.

La seduta termina alle ore 11.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1996

95° Seduta

Presidenza del senatore
DUJANY

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,25.

(987) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2° Commissione: contrario)

Il relatore MORANDO comunica che sono pervenute riformulazioni di due emendamenti (6.0.100 e 6.0.22) sui quali la Sottocommissione, nella seduta di ieri, aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.100, nel nuovo testo è stato espressamente chiarito che i contributi previsti sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto nel comma 8, per cui si può configurare un tetto di spesa che assicura la copertura finanziaria dell'onere.

In relazione poi all'emendamento 6.0.22, esso è stato riformulato chiarendo che nessun compenso è dovuto ai partecipanti alla Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi, da istituirsi in base al comma 2. Non si pongono più pertanto i problemi di copertura finanziaria che hanno motivato il parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il parere contrario, già espresso sulla precedente formulazione dei due emendamenti in esame.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere contrario sui due emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle ore 15,35.

